



TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
AREA ESECUZIONE

Il GOP Vincenzo De Franceschi, in funzione di giudice dell'esecuzione, all'esito dell'udienza cartolare, fissata per la data odierna ai sensi dell'art. 127 *ter* cpc,

lette le note di trattazione scritta depositate dal procuratore del creditore procedente ed il cui contenuto si abbia qui per integralmente trascritto;

esaminati gli atti di causa e la documentazione allegata;

rilevato che l'art. 521 cpc stabilisce che quando è depositata l'istanza di vendita o di assegnazione il Giudice dispone la sostituzione del custode nominato in sede di pignoramento con l'Istituto di cui al primo comma dell'art. 534 cpc;

ritenuto opportuno incaricare l'Istituto Vendite Giudiziarie di Potenza della vendita in qualità di Commissionario con modalità di svolgimento della gara non telematica, essendo tale modalità telematica pregiudizievole per il sollecito svolgimento della procedura;

letti gli artt. 66, 490, 521, 525, 530, 532, 533, e 624 *bis* cpc, nonché gli artt. 19 e ss. del D.M. 11 febbraio 1997 n. 109;

P.Q.M.

ordina

la vendita dei beni pignorati a mezzo del Commissionario Istituto Vendite Giudiziarie di Potenza, affidandogli il compimento delle operazioni di vendita, da espletarsi con il sistema delle offerte e nei locali dell'IVG;

nomina

l'Istituto Vendite Giudiziarie di Potenza custode dei beni pignorati, con effetto dal momento dell'asporto dei beni e comunque a decorrere dalla scadenza del termine di 30 giorni stabilito dall'art. 521, comma V, cpc, con incarico di:

- provvedere entro 30 giorni (previa comunicazione al debitore della data e dell'ora indicativa di esecuzione dell'accesso) al trasporto dei veicoli pignorati presso la sede dell'Istituto o in altri locali nella propria disponibilità, autorizzando lo stesso, qualora lo ritenga necessario, a richiedere l'assistenza della forza Pubblica, anche con le modalità di cui all'art. 25 del D.M. 109/97, e a depositare il verbale di asporto nel fascicolo sempre entro il medesimo termine di 30 giorni dal conferimento dell'incarico; solo qualora il trasporto risulti eccessivamente oneroso, ovvero se il suo costo superi il valore del bene, l'IVG può chiedere al GE l'autorizzazione ad essere esonerato dall'obbligo dell'asporto, indicandone specificamente le ragioni per quei beni pignorati che risultano difficilmente trasportabili (circostanza che deve essere quindi specificamente motivata ed autorizzata dal giudice);
- provvedere a redigere apposito verbale di ricognizione dei beni pignorati, corredato da una stima del presumibile valore di realizzo (a meno che la stima non sia già eseguita da un esperto

del settore), tenuto conto di precedenti vendite di beni di analoga specie, dando sommariamente conto dei criteri utilizzati per la stima. Tale stima verrà inviata al creditore e al debitore, i quali potranno far pervenire le loro osservazioni entro i dieci giorni successivi dal ricevimento della stessa. Laddove il Commissionario non ritenga di aderire alle osservazioni delle parti, trasmetterà gli atti al Giudice dell'Esecuzione per le sue determinazioni; i creditori ed il debitore, in ogni caso, potranno proporre reclamo ex art. 534 *ter* cpc avverso la stima, con avvertimento peraltro che allo stesso dovrà essere allegata una perizia di parte a supporto della differente valutazione richiesta;

ordina

di effettuare la pubblicità della vendita mediante l'avviso recante i dati prescritti dall'art. 16 e 18 D.M. 109/1997 inserito nel Bollettino Ufficiale delle aste giudiziarie, affisso -a cura della Cancelleria- all'albo dell'Ufficio giudiziario ex art. 490 cpc, pubblicato, a cura dell'IVG (sino all'entrata in vigore del portale del Ministero della Giustizia dell'area pubblica denominata "*portale delle vendite pubbliche*", come previsto dall'art. 490, comma 1, cpc), unitamente alla rappresentazione fotografica dei beni posti in vendita -su rete internet-, sul sito www.astagiudiziaria.com, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte di acquisto a mezzo commissionario;

dispone

che il Commissionario effettui la vendita al prezzo base che risulterà dalla stima di cui sopra, sotto la propria responsabilità, attenendosi alle seguenti disposizioni:

- a) osservi le disposizioni di cui agli artt. 533 e ss. cpc e del D.M. 109/1997;
- b) individui l'acquirente e il prezzo di vendita mediante procedura competitiva con raccolta tempestiva di offerte secondo le seguenti modalità:
 - b.1) le offerte di acquisto devono essere formulate mediante dichiarazione da presentarsi a mano all'I.V.G. riportante, a pena di inammissibilità, l'indicazione del prezzo offerto e le complete generalità -incluso codice fiscale e domicilio- dell'offerente e corredata da copia fotostatica di documento di identità dell'offerente in corso di validità e di assegno circolare non trasferibile per un importo pari a quello offerto intestato a "*Istituto Vendite Giudiziarie di Palazzo Giuseppe*";
 - b.2) le dichiarazioni di offerte devono essere contenute in busta chiusa ed assolutamente anonima, recante sul fronte la sola indicazione del numero di R.G. della procedura esecutiva e della data della vendita;
 - b.3) all'atto di ricezione dell'offerta, l'I.V.G. provvede alla sigillatura della busta, alla sua numerazione progressiva, all'indicazione su di essa della data e dell'ora della ricezione, nonché alla annotazione in ordine numerico cronologico su un foglio intestato "*registro delle offerte di acquisto dei beni pignorati nella procedura esecutiva R.G. Es.n.*";
 - b.4) le offerte devono essere perentoriamente formulate entro le ore 13:00 del giorno precedente la pubblica apertura delle buste;
 - b.5) nel giorno e nell'ora all'uopo stabiliti nell'avviso pubblicizzato, provvede alla pubblica apertura delle buste, e dichiara aggiudicatario il maggiore offerente ovvero, in caso di offerte di pari importo, l'offerente cronologicamente anteriore; contestualmente -o, per gli offerenti non presenti, in un momento successivo- provvede alla restituzione degli assegni agli offerenti risultati non aggiudicatari;
 - b.6) redige analitico verbale delle operazioni di vendita espletate, cui allega -in originale- il registro delle offerte, le buste e le offerte di acquisto formulate;
 - b.7) delle modalità, dei termini e delle condizioni per formulare le offerte, del prezzo base di vendita, delle modalità di svolgimento della procedura, del giorno e dell'ora fissati per l'apertura delle buste deve essere data piena pubblicità nell'avviso di cui sopra nonché

mediate appositi fogli informativi affissi nella sede dell'I.V.G.;

c) assicuri nei propri locali adeguata e permanente pubblicità ai prezzi e ai tempi (giorno e ora) di esperimento delle vendite dei singoli beni -attraverso specifiche indicazioni riferite a ciascuno di essi- ed alle modalità della gara, e consenta altresì ampia opportunità di accesso e visita ai locali dei soggetti interessati, concentrando l'esame delle offerte e le conseguenti attività nei giorni e nelle ore di massima affluenza possibile per il pubblico;

d) depositi presso la Cancelleria il prezzo ricavato dalla vendita versato sul libretto di risparmio bancario, presso la Banca designata da quest'Ufficio, o sul libretto postale -depositi giudiziari- intestato al debitore e vincolato all'ordine del G.E.;

e) i beni saranno consegnati all'aggiudicatario a seguito dell'integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della commissione e, nel caso di beni registrati, dell'avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà a cura dell'aggiudicatario medesimo;

f) nel caso in cui non siano proposte valide offerte di acquisto nei termini indicati, il Commissionario procederà ad un secondo esperimento di vendita dei beni pignorati, che verrà fissato entro 30 giorni dal precedente esperimento di vendita, con le modalità e alle condizioni sopra indicate, ma con prezzo base di offerta ridotto del 20%. Analogamente, in caso di esperimento infruttuoso, si procederà ad ulteriore tentativo di vendita, con prezzo base di offerta ridotto del 50% rispetto al prezzo di stima originario. Il terzo esperimento di vendita dovrà avere inizio entro 30 giorni dal precedente. Nel caso di mancata vendita, anche dopo tale ultimo esperimento, e comunque decorsi 6 mesi dal primo esperimento, l'IVG restituirà gli atti al G.E. ex artt. 532-533 cpc, relazionando sinteticamente sulle operazioni svolte; contestualmente al deposito in Cancelleria, darà comunicazione di quanto sopra alle parti a mezzo PEC o fax o raccomandata con ricevuta di ritorno;

g) dopo la restituzione degli atti da parte dell'I.V.G. e la comunicazione da parte di quest'ultima, la procedura sarà dichiarata estinta ex art. 164 bis disp. att. cpc nel caso in cui, entro 15 giorni, i creditori non depositino istanza ex art. 540 bis cpc; i beni saranno restituiti al debitore, o distrutti, o l'I.V.G. provvederà, ai sensi degli artt. 2756, comma 3, 2761, comma 3 e 4, e 2797 c.c., previo pagamento dei compensi di estinzione e custodia dovuti all'IVG;

dispone

-che il creditore procedente effettui il versamento forfettario di cui agli artt. 22 e 31 D.M. 109/1997, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, il presente provvedimento verrà revocato e non si potrà procedere alla vendita;

-che al Commissionario siano liquidati, nella misura indicata dalla tariffa allegata al DM 109/1997, i compensi di cui agli aut. 30, 32 e 33, nonché gli eventuali compensi ulteriori per la custodia indicati nelle tariffe previste dal DM n. 80/2009 (art. 4) per i beni cui si riferisce il predetto DM, nonché le somme necessarie al trasporto dei beni ex art. 35 DM 109/1997, con facoltà, ove sia necessario, di richiedere al giudice dell'esecuzione la custodia nel luogo in cui si trovano i beni difficilmente trasportabili;

-che il Commissionario versi in favore della procedura la somma corrisposta dall'aggiudicatario, dedotti i compensi spettanti all'IVG -come previsto dal D.M. 109/1997- e gli eventuali compensi ulteriori per la custodia indicati nelle tariffe previste dal D.M. n. 80/2009 (art. 4), sul libretto postale o libretto bancario -depositi giudiziari- intestato al debitore e vincolato all'ordine del Giudice con ordine di successiva consegna al cancelliere, entro l'udienza fissata per il rendiconto del custode e per la distribuzione del ricavato;

-che in ogni caso il Commissionario provveda a restituire gli atti alla Cancelleria entro il

termine finale di 6 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.

manda

la Cancelleria per la compilazione e pubblicazione dell'avviso di vendita a norma dell'art. 490 cpc;

fissa

per l'eventuale assegnazione della somma ricavata e l'adozione di ogni altro provvedimento l'udienza del **15/03/2027** ora di rito;

dispone, ai sensi dell'art 127 *ter* cpc e 35 d.lgs. 149/ 2022, che la suddetta udienza sia sostituita dal deposito di note scritte;

assegna alle parti, per il deposito delle predette note, termine perentorio, decorrente dalla comunicazione del presente decreto sino alle ore 8,00 del giorno per il quale è stata fissata l'udienza;

invita i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti;

avverte: •che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio; •che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento; •che il mancato deposito delle predette note scritte equivale alla mancata comparizione in udienza e che, conseguentemente, saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 631 cpc; •qualora nel giudizio di esecuzione il debitore ovvero il terzo compaia di persona nell'aula di udienza entro le ore 10:30, il G.E. raccoglierà a verbale le sue deduzioni e le caricherà telematicamente, emettendo il suo provvedimento di "*riserva*", con termine non superiore a 10 giorni al ricorrente per eventuali controdeduzioni, ovvero, se del caso, rinviando la causa ad altra data per i medesimi motivi;

manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito e per l'inserimento nello storico del fascicolo l'annotazione "*trattazione scritta*";

avvisa

-che la procedura di vendita potrà essere sospesa (e quindi l'asporto dei beni potrà essere evitato) solo a richiesta di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo ed a condizione che l'istanza di sospensione sia depositata entro i termini perentori di cui all'art. 624 *bis* cpc;

—che, in caso di sospensione, per evitare l'estinzione della procedura é necessario presentare istanza di riassunzione entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di sospensione;

-che anche prima della scadenza del termine, la sospensione potrà essere revocata in ogni momento ad istanza di qualsiasi creditore munito di titolo esecutivo.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Così deciso in Potenza, li 09/09/2026

Il G. E.
(*GOP Dr. Vincenzo De Franceschi*)